

Direzione Regionale: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G03902 del 28/03/2018

Proposta n. 5379 del 27/03/2018

Oggetto:

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma n. 15 – D.G.R. n. 864/2014 – Rinnovo autorizzazione, rilasciata in via definitiva con Determinazione n. A1201 del 02.04.2008, a favore della Società Deme Environmental Contractors N.V. (D.E.C.), per l'esercizio di un impianto mobile per il trattamento di terreni e di sedimenti contaminati, denominato "MOBILE SOIL WASHING PLANT", identificato dalla sigla - "SWI".

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma n. 15 – D.G.R. n. 864/2014 – Rinnovo autorizzazione, rilasciata in via definitiva con Determinazione n. A1201 del 02.04.2008, a favore della Società Deme Environmental Contractors N.V. (D.E.C.), per l'esercizio di un impianto mobile per il trattamento di terreni e di sedimenti contaminati, denominato "MOBILE SOIL WASHING PLANT", identificato dalla sigla - "SWI".

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
"POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI"**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la "disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239, come modificata dalla DGR n. 5 del 17.01.2017, avente per oggetto "DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 – Aggiornamento Documento tecnico "Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti"";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. "Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti";

- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

PREMESSO che:

- la Società Deme Environmental Contractors N.V. (D.E.C.) (di seguito Società), con sede legale in 2070 Zwijndrecht (Belgio), Haven 1025 - Scheldedijk 30, numero di identificazione fiscale e VAT BE0435376382 e stabile organizzazione in Roma, via Carlo Zucchi n.25, codice fiscale e partita IVA n. 06366781000, legalmente rappresentata dall’ing. Davide Mosca, con istanza prot. n. 2017-021-ITALIA_MOD_MOD, acquisita al protocollo regionale al n I.0648177.20-12-2017, ha presentato richiesta di rinnovo dell’autorizzazione per l’esercizio di un impianto mobile per il trattamento di terreni e di sedimenti contaminati, denominato “MOBILE SOIL WASHING PLANT”, rilasciata con Determinazione n. A1201 del 02.04.2008, e quindi con scadenza in data 01.04.2018;
- insieme alla nota di richiesta rinnovo dell’autorizzazione, la Società ha trasmesso i moduli IM1, IM2, IM4 e IM5 di cui alla DGR n. 864/2014, una Dichiarazione di assenza di variazioni dell’impianto rispetto a quanto già autorizzato, copia della precedente autorizzazione all’esercizio dell’impianto mobile;
- la Società con nota trasmessa via PEC in data 27.03.2017, ha trasmesso un’Asseverazione a firma dell’ing. Davide Mosca, con la quale è stato dichiarato che l’impianto mobile è indentificato con la sigla “SWI”, come peraltro risulta dalla Relazione Tecnica originaria illustrativa dell’impianto, allegata alla nota stessa;

RITENUTO che si possa rilasciare il provvedimento di rinnovo richiesto, in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., sulla base della documentazione trasmessa dalla Società, che, così come stabilito dalla DGR n. 864/2014, comprende la dichiarazione, a firma dell’ing. Davide Mosca, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma al n. A32741, con la quale è stato attestato che nulla è variato rispetto a quanto autorizzato, salvo il rappresentante legale della Società, che attualmente è il medesimo Davide Mosca;

EVIDENZIATA la necessità che la Società è tenuta al conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa in vigore per la gestione dell'attività di cui trattasi;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 864/2014, come risulta da copia del Bonifico Bancario a favore della Regione Lazio del 19.12.2017, allegato alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione;

RILEVATO che:

- l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 28, del D. Lgs. n. 22/1997, così come novellato dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006;
- secondo quanto stabilito al punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, il limite massimo di durata di ogni singola campagna di attività dell'impianto è di 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006, le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B" del presente provvedimento, nonché le prescrizioni contenute nel D.M. 5.2.1998, relativamente all'attività e ai codici CER autorizzati;
- allo stato attuale non vige l'obbligo di iscrizione nella categoria 7 delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in quanto non è stato ancora emesso il decreto previsto dall'art. 2 della deliberazione dell'1 febbraio 2000 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese, "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti", che recita testualmente che "l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" (ora, art. 212, comma, 13, del D.Lgs. n. 152/2006);
- il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, ha precisato che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 "in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l'inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto;

RITENUTO di fare salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

ATTESO che:

- l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 (ora, art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non costituisce motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, in quanto il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;
- ai sensi della citata DGR n. 864/2014, sono da intendersi acquisiti in senso positivo i pareri di competenza degli Enti a cui è stata inviata la documentazione tecnico-amministrativa dell'impianto in esame, in quanto i pareri stessi non risultano essere stati trasmessi entro i successivi trenta giorni;

- è fatto salvo quanto verrà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno effettuate le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto, né come un'omologazione di impianto mobile;

RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni per potere procedere al rinnovo dell'autorizzazione, già rilasciata alla Società con Determinazione con Determinazione n. A1201 del 02.04.2008, e quindi con scadenza in data 01.04.2018;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di rinnovare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.lgs n. 152/2006, l'autorizzazione di cui alla Determinazione n. A1201 del 02.04.2008, riguardante l'esercizio dell'impianto mobile di marca "MOBILE SOIL WASHING PLANT", identificato dalla sigla - "SWP", di proprietà della Società Deme Environmental Contractors N.V. (D.E.C.), con sede legale in 2070 Zwijndrecht (Belgio), Haven 1025 - Scheldedijk 30, numero di identificazione fiscale e VAT BE0435376382 e stabile organizzazione in Roma, via Carlo Zucchi n.25, codice fiscale e partita IVA n. 06366781000, legalmente rappresentata dall'ing. Davide Mosca;
- di autorizzare l'impianto mobile della Società D.E.C. NV (Deme Environmental Contractors) a trattare un quantitativo massimo di rifiuti pari a 30 T/h. La capacità giornaliera viene stabilita in 360 tonnellate, pari ad un ciclo di lavoro di 12 ore. Nello svolgimento delle campagne di attività la Società dovrà, comunque, operare nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui posti di lavoro;
- di autorizzare la Società ad utilizzare l'impianto sopra richiamato per le operazioni di recupero e per la tipologia dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, secondo quanto indicato nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di stabilire che la Società dovrà rispettare tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di precisare che ai sensi del punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, la durata di una campagna di attività non può comunque superare i 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- di stabilire che:
 - o ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D. Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione ha durata decennale dalla data di adozione del presente atto e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza fissata;
 - o la Società, oltre all'obbligo di conseguire ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa in vigore per la gestione dell'attività di cui trattasi, dovrà rispettare tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché

le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

- oltre alla specifica contenuta nel parere dell'ARPA Lazio, dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- la presente autorizzazione non esonera la Società Deme Environmental Contractors N.V. (D.E.C.) dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi;
- l'effettuazione delle campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato, oltre al necessario nulla osta di competenza regionale, è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti, sarà notificato alla Società e sarà trasmesso all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, alle altre Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il Direttore

(ing. Flaminia Tosini)